

DELIBERA N. 42 - 2022

**XXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/298669/2020)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 09/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS e dalla delibera 390/21/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

Viste le delibere n. 683/20/CONS del 17/12/2020 e n. 374/21/CONS del 18/11/2021 con cui il Consiglio dell'Autorità ha disposto la proroga dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

Viste le delibere n. 203 del 29/12/2020 e n. 221 del 29/12/2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto delle proroghe dell'Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si sono accettate, per quanto di competenza, le suddette proroghe;

VISTA l'istanza di XXX del 30/06/2020 acquisita con protocollo n. 0278993 del 30/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante rappresenta quanto segue:

“La nostra azienda storica XXX Srl (originariamente XXX, come da documento di variazione societaria allegato) vanta dei crediti documentati per anticipi di conversazioni versati a partire dall'anno 1933 fino al 1968 nei confronti di TIM (prima STIPEL, poi SIP, poi Telecom Italia) come documentato dai certificati di anticipo originali di cui allego copia (relativi a numerazioni 4, poi 14, quindi 4004, in seguito diventate XXX, XXX, XXX- ancora in atto). Già a partire dall'anno 2001 ci siamo adoperati per aver questo credito rimborsato a mezzo di una serie di comunicazioni raccomandate di cui allego copia (09/03/2001, poi 07/05/2003, ancora 01/03/2004), nonché di richiesta formalizzata da parte del nostro studio Legale incaricato in data 17/05/2004 (allego copia di tutte queste comunicazioni), senza aver mai ottenuto riscontro alcuno dalla controparte. Nel novembre 2005 siamo riusciti ad ottenere per altra motivazione un incontro con la direzione Business Telecom Italia di Torino (ora TIM), che in tale sede riconosceva la validità del nostro credito, proponendoci però il rimborso degli stessi depositi e dei soli interessi, proposta da noi rifiutata in quanto gli stessi crediti devono per legge beneficiare delle rivalutazioni secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, che la stessa TIM riconosce ed applica verso gli utenti finali (cf. allegato risposta Telecom).”

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

a chiusura del vigente credito:

- il rimborso dei depositi da noi versati rivalutati secondo i vigenti codici ISTAT dei prezzi al consumo (coefficienti al 30/09/2019);

- il pagamento degli interessi legali accumulati fino a Giugno 2004 sugli stessi anticipi rivalutati annualmente;
- il pagamento degli interessi moratori sul credito rivalutato al 2003 accumulati a partire dal Giugno 2004 a seguito delle comunicazioni del nostro legale, in avanti, per un totale di EUR 19189,66.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore ha depositato memoria difensiva in data 14/09/2020, nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, Allegato A alla delibera 203/18/CONS e s.m.i., rilevando che le doglianze di parte istante non possono trovare accoglimento in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare espone:

“Sulla prescrizione delle domande. La difesa di Tim SpA eccepisce la prescrizione delle domande tutte avanzate ex adverso per decorso del termine quinquennale previsto dall'art.2947 c.c. e, comunque, del termine ordinario decennale. Invero, il nostro odierno avversario non ha inoltrato alcuna comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione – anche quella decennale, più favorevole all'istante – tra il 1968 (anno dell'ultimo versamento dell'anticipo conversazioni oggi contestato) e il 2004, nonché dal 17.05.2004 (data dell'asserita comunicazione inviata dal legale dell'istante, comunque non prodotta) alla data di presentazione dell'istanza di conciliazione. È dunque evidente ed indubbio che ogni pretesa creditoria di controparte dovrà ritenersi – verrebbe da dire, doppiamente – estinta per l'intervenuta prescrizione.

Sull'infondatezza della domanda. Fatto salvo quanto sopra esposto, bastevole per l'integrale rigetto della domanda, per mero tuziorismo difensivo la scrivente difesa ritiene d'uopo aggiungere quanto segue. Occorre infatti precisare come la missiva inviata da TIM all'istante, lungi dall'essere un riconoscimento del debito (comunque ampiamente prescritto). È evidente come l'operatore si sia reso disponibile – in via del tutto eccezionale – a rimborsare la somma di € 250,00 al solo scopo di fidelizzare il cliente. Ciò detto, controparte non ha fornito prova di aver consegnato a TIM l'originale dei titoli di credito attestanti i versamenti, e, conseguentemente, non si è mai realizzata la condizione necessaria affinché sorgesse l'obbligo di rimborso in capo a TIM. Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente la correttezza dell'operato di TIM SpA che, dunque, dovrà essere esentata da qualsivoglia addebito di responsabilità. In conclusione si precisa che ad oggi risulta a TIM un insoluto intestato alla società istante pari ad € 829,07 (doc.n.1).”

3. Motivazione della decisione

Sul rito

L'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è proponibile e ammissibile.

Nel merito

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Innanzitutto è da premettere la difficoltà incontrata nell'inquadrare l'istituto contrattuale, oggetto di richiesta di rimborso, in quanto afferente a contratto tra le parti risalente agli anni '30 e peraltro non prodotto in atti.

Solo dalla disanima delle ricevute originali allegate è stato possibile risalire alla normativa vigente all'epoca, con specifico riferimento alle contestazioni di parte istante, ossia gli anticipi corrisposti al gestore per l'effettuazione di chiamate interurbane, effettuate da appositi apparecchi rilasciati dal gestore ed installati fisicamente presso la sede dell'azienda.

Le ricevute di cui sopra abbracciano un arco temporale che va dal 1933 al 1968 e sono state emesse dal gestore ad attestazione del versamento effettuato dalla società XXX srl (già XXX a titolo di anticipo delle conversazioni interurbane che la stessa avrebbe effettuato dagli apparecchi a sua disposizione).

I riferimenti normativi che vengono espressamente riportati sulle ricevute stesse, sono il D.M. 11 novembre 1930 "Approvazione di un schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono" ed il R.D. n. 465 del 27/025/1936.

Il Decreto ministeriale di cui sopra, all'art. 21, comma 1, rubricato "Servizio interurbano e servizi speciali", stabilisce:

"La società esigerà dall'abbonato, che intenda valersi del servizio interurbano, un anticipo corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni di un trimestre. Tale anticipo non potrà essere, in ogni caso, minore di Lire 50. Esso dovrà essere completato o reintegrato in ogni tempo, a semplice richiesta della Società, quando l'ammontare delle conversazioni lo superi".

A partire dalle ricevute successive al 1936, il riferimento normativo è invece il R.D. n. 465 del 27/025/1936, il cui art. 224, commi 1 e 2, recita:

"Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l' esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una sovrattassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni.

L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, è tenuto, su richiesta dell' esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderà in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni".

Quanto sopra statuito non sembra però riconducibile all'istituto dell'anticipo conversazioni, previsto dagli operatori telefonici e, nel caso che ci occupa, da TIM nelle Condizioni generali di abbonamento.

Articolo 22 – Mezzi di garanzia

1. Al momento della richiesta di attivazione del Servizio, il Cliente può richiedere la domiciliazione delle Fatture su conto corrente, postale o bancario, o su carta di credito, ovvero concordare con TIM la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In mancanza, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di TIM, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo

Contratto ad uso di abitazione privata, detta somma è pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri Contratti l'ammontare dell'anticipo viene concordato con il Cliente sulla base del tipo di attività svolta e comunque consiste in un importo minimo pari al contributo di attivazione.

2. L'anticipo conversazioni è addebitato sulla prima Fattura successiva all'attivazione del Servizio. TIM si riserva la facoltà di subordinare il perfezionamento del presente Contratto ovvero l'attivazione del Servizio qualora il Cliente si rifiuti di fornire la suddetta garanzia. Il mancato rilascio dei mezzi di garanzia conferisce a TIM la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

3. La somma versata a titolo di anticipo conversazioni non costituisce deposito e viene restituita al Cliente decorsi 90 giorni dalla cessazione del Contratto, in conformità all'articolo 1851 c.c., con la conseguente facoltà per TIM di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente.

4. L'anticipo conversazioni viene restituito di norma a compensazione dell'ultima Fattura da inviarsi entro 90 giorni dalla cessazione del Contratto. Qualora nell'ultima Fattura non vi sia sufficiente capienza, la restante somma verrà restituita successivamente con l'aggiunta degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell'ultima Fattura.

5. Il Cliente che ha versato l'anticipo conversazioni ha in ogni momento la facoltà di richiedere la domiciliazione delle Fatture su conto corrente, postale o bancario, o su carta di credito, ovvero concordare con TIM la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In tal caso ha diritto alla restituzione dell'anticipo conversazioni in conformità all'articolo 1851 c.c., tramite accredito nelle Fatture immediatamente successive.

Va precisato che tale somma ha funzione di garanzia per eventuali e futuri mancati pagamenti delle fatture e costituisce clausola di risoluzione del contratto per chiunque non intenda aderire. La norma prevede altresì che chiunque voglia sottrarsi al pagamento di tale somma, dovrà effettuare la domiciliazione bancaria delle fatture dell'operatore di riferimento e, nel caso suddetta somma sia stata versata, dovrà essere restituita.

Ne discende che il deposito di anticipo conversazioni, come oggi richiesto dagli operatori telefonici, è una forma di garanzia posta dall'operatore, una tantum, per tutelarsi da eventuali mancati pagamenti dell'utente e non può nemmeno considerarsi clausola vessatoria per quest'ultimo, in quanto contempera gli opposti interessi tra le parti contrattuali.

Inoltre è espressamente previsto che, laddove l'utente effettui la domiciliazione bancaria delle fatture, la somma venga restituita; diversamente, sarà comunque restituita successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, non è stato possibile attribuire agli importi versati dalla società ricorrente dal 1933 al 1968 a titolo di anticipo conversazioni interurbane, specifico obbligo volto alla loro restituzione, perché non espressamente previsto dal dettato normativo: l'articolo allora vigente prevedeva, infatti, come su esposto, che detti anticipi venissero esclusivamente completati o integrati, su semplice richiesta della società fornitrice, qualora l'ammontare delle conversazioni effettuate fosse stato superato.

In ogni caso si evidenzia che anche un eventuale diritto alla restituzione, qualora riconosciuto, sarebbe ormai prescritto, come sostenuto dal gestore nella sua memoria difensiva, anche alla luce di non intervenuti o, comunque, non provati atti volti all'interruzione della prescrizione. Come infatti dichiarato dall'istante stesso, soltanto a far data dal 2001 - o anche a far data dal 2004 ove si volesse considerare la richiesta formale del legale incaricato -, la società XXX srl si è attivata a richiedere i rimborsi di che trattasi (documenti peraltro non esaminabili in questa sede, stante la tardiva allegazione degli stessi rispetto ai termini perentori fissati dal già citato art. 16 del Regolamento).

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

Il mancato accoglimento dell'istanza presentata da XXX nei confronti di TIM SpA (Kena mobile), per le motivazioni esposte.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 9 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli